

**NOTA INFORMATIVA 2/2025:**

**L'IVA SUL DISTACCO DEL PERSONALE**

Il distacco di lavoratori, comune nei gruppi societari, consente alla società distaccataria di usufruire del personale senza assumere dirette responsabilità giuridiche, che restano in capo alla società distaccante. Tutti i corrispettivi relativi a contratti di distacco del personale, inclusi i rimborsi del mero costo, sottoscritti dal 1° gennaio 2025, saranno soggetti a IVA.

Il distacco di lavoratori è uno strumento ampiamente utilizzato all'interno dei gruppi societari per favorire la flessibilità e la cooperazione tra le diverse entità del gruppo, permettendo una distribuzione mirata delle risorse a seconda delle necessità operative e strategiche. Esso si realizza quando un datore di lavoro, generalmente la società controllante («distaccante»), rende temporaneamente disponibili uno o più dipendenti presso un'altra società del gruppo, solitamente una controllata («distaccataria»).

La società distaccante conserva tutte le responsabilità giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro, occupandosi degli aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi e retributivi. La distaccataria, in qualità di beneficiaria della prestazione lavorativa, è tenuta a rimborsare alla distaccante i costi del personale, calcolati in base alla retribuzione, ai contributi previdenziali e ad altre spese accessorie. In alcuni casi, il rimborso può includere un margine aggiuntivo (mark-up), in funzione delle politiche interne del gruppo o degli accordi specifici tra le parti.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-94/19 ha stabilito che il distacco è rilevante ai fini IVA se vi è un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Questo principio è stato recepito dalla normativa italiana con l'art. 16-ter del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, introdotto con L. 14 novembre 2024, n. 166, che abroga l'esclusione IVA per i distacchi con mero rimborso dei costi (art. 8, co. 35, L. 67/88) così che i corrispettivi applicati nei distacchi di personale che saranno stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025, saranno soggetti a IVA, indipendentemente dall'entità del corrispettivo, se vi è uno scambio di prestazioni.

In conformità al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 31 dicembre 2024 sia: i) se l'IVA sia stata applicata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE; ii) se l'IVA non sia stata applicata, o sia stata applicata sul solo margine eccedente i costi del personale, seguendo la normativa interna vigente al tempo.

Nell'ambito dei distacchi di personale tra società dello stesso gruppo, la modifica legislativa risulta generalmente neutrale con l'IVA a debito del distaccante compensata dall'IVA a credito del distaccatario. Tuttavia, se il distaccatario opera in settori esenti IVA (es. banche, assicurazioni, sanità) e ha un diritto limitato o nullo alla detrazione, l'imposta diventa un costo effettivo per il gruppo pari all'IVA indetraibile. Questo scenario evidenzia la necessità per i gruppi societari di valutare attentamente la struttura dei distacchi di personale per evitare oneri fiscali aggiuntivi.

Infine, si puntualizza che il distacco di personale tra la casa madre estera e la stabile organizzazione italiana non è rilevante ai fini IVA in quanto la casa madre e la stabile organizzazione non sono soggetti distinti fiscalmente e il riaddebito dei costi non rappresenta una prestazione autonoma.

8 gennaio 2025